

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Consiglio	
94/C 343/01	Risoluzione del Consiglio, del 21 novembre 1994, sul rafforzamento della competitività dell'industria della Comunità	1
	Commissione	
94/C 343/02	ECU.....	5
94/C 343/03	Elenco dei documenti trasmessi dalla Commissione al Consiglio nel periodo dal 21 al 25. 11. 1994	6
94/C 343/04	Avviso di apertura di un riesame della decisione 94/293/CE della Commissione che accetta gli impegni offerti nell'ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Lituania e della Russia	9
94/C 343/05	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni (¹)	10
94/C 343/06	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. IV/M.522 — Scandinavian Project) (¹)	13
94/C 343/07	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari dei paesi in via di sviluppo [prorogato, per il 1994 dal regolamento (CE) n. 3668/93]	14

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
94/C 343/08	Gara permanente: regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari	15
94/C 343/09	Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (prodotti lattiero-caseari)	16
<hr/>		
II Atti preparatori		
Commissione		
94/C 343/10	Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle Canarie e della Guiana francese, a causa del carattere ultraperiferico di questi territori	17
<hr/>		
III Informazioni		
Commissione		
94/C 343/11	Stipulazione di un contratto per un centro mobile d'informazioni per la rappresentanza della Comunità europea nel Regno Unito — Procedura aperta	19
94/C 343/12	Attrezzature informatiche — Richiesta di manifestazioni d'interesse	20

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 1994

sul rafforzamento della competitività dell'industria della Comunità

(94/C 343/01)

IL CONSIGLIO,

rammentando:

- la comunicazione della Commissione del novembre 1990 relativa alla politica industriale in un contesto aperto e concorrenziale,
- il Libro bianco della Commissione del dicembre 1993 su crescita, competitività e occupazione,
- la comunicazione della Commissione del luglio 1994 intitolata «La via europea verso la società dell'informazione: piano d'azione» e
- la comunicazione della Commissione del settembre 1994 su «Una politica della competitività industriale per l'Unione europea»,

ritenendo:

- che il persistere di un alto tasso di disoccupazione nella Comunità costituisca uno dei più gravi problemi politici che la Comunità e gli Stati membri devono affrontare,
- che l'esistenza di un'industria competitiva e innovativa nella Comunità costituisca il presupposto per una crescita economica duratura e per la creazione di nuovi posti di lavoro,
- che la produzione industriale e i servizi siano sempre più complementari e, di conseguenza, che un'industria competitiva sia indispensabile per sfruttare appieno le possibilità di creazione di posti di lavoro nel settore dei servizi e viceversa,
- che la coesione economica e sociale e la competitività dell'industria europea siano connesse nel senso che un'industria europea competitiva può contribuire alla coesione e che quest'ultima può offrire all'industria i vantaggi di una base commerciale e geografica più ampia,
- che, nonostante il ruolo importante dello Stato, la tutela della competitività e il suo potenziamento siano

soprattutto compito delle imprese e che a tutte le parti coinvolte nell'industria spetti una considerevole responsabilità per gli adeguamenti strutturali necessari,

ricordando:

- che, ai sensi dell'articolo 130 del trattato che istituisce la Comunità europea, la Comunità e gli Stati membri devono provvedere affinché siano assicurate le condizioni necessarie alla competitività nell'industria,
- che, ai sensi dell'articolo 130 B del trattato, le politiche e le azioni comunitarie devono tenere conto degli obiettivi dell'articolo 130 A e concorrere alla loro realizzazione,
- che, ai sensi degli articoli 3 A e 3 B del trattato, tutte le misure di politica economica della Comunità e degli Stati membri devono a loro volta ispirarsi al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza e al principio di sussidiarietà,

I

1. PRENDE ATTO del fatto che i principi sanciti nella comunicazione della Commissione del novembre 1990 sulla politica industriale in un contesto aperto e concorrenziale sono stati rispettati e che obiettivi importanti formulati a suo tempo, come il completamento virtuale del mercato interno, l'ultimazione dell'Uruguay Round e l'adozione del quarto programma di R&S, sono stati frattanto raggiunti,
2. RAMMENTA CHE detti principi hanno trovato riscontro in varie risoluzioni e conclusioni del Consiglio e/o in numerose comunicazioni della Commissione sulle piccole e medie imprese, sull'industria e l'ambiente, sulla cooperazione industriale nonché sui settori specifici, quali l'elettronica e la tecnologia delle informazioni, la biotecnologia, i tessili, le industrie aeronautiche e automobilistiche,

3. SOTTOLINEA che il sempre più rapido progresso tecnico, la crescente globalizzazione dei mercati, l'intensificarsi della concorrenza internazionale e la crescente importanza della tutela ambientale esigono, da tutti i responsabili dell'economia, della politica e della società, un maggiore impegno ai fini dell'agevolazione dei necessari adeguamenti strutturali che assicurino, tra l'altro, uno sviluppo sostenibile e la creazione di nuovi posti di lavoro,
4. SOTTOLINEA le particolari sfide strutturali che devono affrontare le regioni della Comunità meno sviluppate e, in tale contesto, rimanda alla quinta relazione periodica sulla situazione socioeconomica e sullo sviluppo delle regioni della Comunità,
5. ESPRIME LA CONVINZIONE che sia necessario evitare distorsioni della concorrenza e promuovere l'apertura dei mercati, sia all'interno che all'esterno della Comunità, nella certezza che le misure adottate da qualunque parte interessata al fine di preservare strutture obsolete o incompatibili con i principi del GATT sono inopportune quale mezzo per stimolare l'adeguamento dell'industria alle mutate condizioni economiche mondiali e al mutato contesto tecnologico,
6. SOTTOLINEA risolutamente che occorre migliorare il contesto della competitività e della concorrenza affinché l'Unione europea, nell'ambito di un mercato mondiale, continui ad attirare le imprese e si creino quindi nuove aziende e nuovi posti di lavoro,
7. SI COMPIACE dei rapidi progressi compiuti nell'attuazione del piano d'azione adottato nel dicembre 1993 dal Consiglio europeo sulla scorta del Libro bianco della Commissione dal titolo «Crescita, competitività, occupazione» e rimanda alle conclusioni del Consiglio del 22 aprile 1994 sul miglioramento della competitività dell'industria europea,
8. ATTENDE con interesse la presentazione, prima dell'inizio di dicembre, della relazione finale del gruppo Christophersen sulle reti transeuropee di trasporti, di energia e nel settore dell'ambiente,
9. RIMANDA, per quanto attiene alla via europea verso la società globale dell'informazione, alle sue conclusioni del 28 settembre 1994,
10. RAMMENTA la risoluzione del 10 ottobre 1994 sul libero sviluppo del dinamismo e della capacità innovativa delle piccole e medie imprese, ivi inclusi le mi-

croimprese e l'artigianato, nell'ambito di una economia concorrenziale⁽¹⁾.

II

1. ACCOGLIE CON FAVORE la comunicazione della Commissione dal titolo «Politica di competitività industriale per l'Unione europea», in cui vengono analizzate le nuove sfide dell'industria della Comunità e vengono indicati obiettivi e possibilità d'azione per la seconda metà degli anni '90, e prende atto delle conclusioni che la Commissione trae dalla sua analisi,
2. RITIENE che una politica industriale per la Comunità europea debba essere orientata sul mercato e rispondere alle sfide globali, al fine di migliorare sostanzialmente la competitività dell'industria europea sui mercati mondiali,
3. RITIENE che la Comunità e gli Stati membri debbano con particolare urgenza adottare, nel quadro delle rispettive competenze, misure nei seguenti settori:
 - a) creazione di un contesto generale stabile e economicamente redditizio, prima di tutto
 - i) orientando in modo coerente la politica degli Stati membri verso gli obiettivi di convergenza della Comunità e proseguendo risolutamente il consolidamento del bilancio a tutti i livelli dello Stato,
 - ii) attuando l'Unione economica e monetaria in base ai criteri stabiliti nel trattato e tenendo conto dei risultati del Consiglio europeo di Edimburgo,
 - iii) limitando gli oneri finanziari e extrafinanziari a carico delle imprese, tra l'altro per rafforzare la capacità di investimento e nel contempo la capacità del settore industriale e dei servizi di creare nuovi posti di lavoro,
 - iv) garantendo l'affidabilità a lungo termine in tutti i settori d'intervento statali, tenuto conto della necessità che industria e servizi migliorino la competitività;
 - b) eliminazione delle inutili pastoie burocratiche che gravano sulle imprese, particolarmente sulle piccole e medie imprese:

⁽¹⁾ GU n. C 294 del 22. 10. 1994, pag. 6.

- i) abolendo, con la massima celerità possibile, disposizioni e incombenze inutili e snellendo le procedure amministrative,
 - ii) esaminando le proposte presentate sia dal gruppo indipendente di esperti per le questioni relative alla deregolamentazione istituito a richiesta del Consiglio europeo che dal comitato istituito in conformità della risoluzione del Consiglio del 10 ottobre 1994, nonché prendendo in considerazione idonee misure per ottenere, tra l'altro, un migliore funzionamento del mercato interno,
 - iii) attuando misure idonee intese a migliorare l'efficienza e la flessibilità dei mercati del lavoro,
 - iv) riducendo gli oneri che gravano ancora sugli scambi transfrontalieri nel mercato interno,
 - v) migliorando la cooperazione tra la Commissione e le amministrazioni degli Stati membri;
- c) garanzia di una reale concorrenza interna ed esterna, conseguita
- i) applicando con coerenza le regole di concorrenza nonché procedendo ad un rigoroso controllo degli aiuti,
 - ii) migliorando la trasparenza del controllo sugli aiuti eseguito dalla Commissione e considerando costantemente un'impostazione orizzontale,
 - iii) rafforzando e sviluppando il sistema multilaterale aperto degli scambi mondiali, in particolare traducendo celermente in pratica i risultati dell'Uruguay Round, affinché l'Organizzazione per il commercio mondiale possa iniziare ad operare il 1° gennaio 1995,
 - iv) rafforzando il funzionamento e accrescendo l'apertura del mercato interno europeo,
 - v) individuando sistematicamente gli ostacoli al commercio e agli investimenti nei paesi terzi e cercando una strategia per superarli,
 - vi) attuando correttamente e tempestivamente norme armonizzate per rimuovere i rimanenti ostacoli agli scambi interni,
 - vii) eliminando le discriminazioni attuali ai danni dell'industria europea ed evitando discriminazioni potenziali derivanti da misure unilaterali o da accordi bilaterali sull'accesso ai mercati tra taluni paesi terzi,
 - viii) esaminando il miglioramento delle regole e prassi della concorrenza internazionale onde escludere restrizioni nella concorrenza internazionale dovute a collusioni tra aziende o a interventi statali;
- d) potenziamento della cooperazione industriale con i paesi terzi più interessati, in particolare quelli con cui la Comunità tradizionalmente intrattiene, per ragioni storiche e culturali, legami più stretti, attraverso
- i) il sostegno degli sforzi dei paesi partner, intesi alla creazione di un contesto di stabilità che favorisca l'economia di mercato,
 - ii) l'esame delle proposte annunciate dalla Commissione sulla cooperazione industriale con i paesi sopra citati e l'attuazione in tempi brevi di opportune misure;
- e) promozione dei fattori di concorrenza «immateriali», data la sempre maggiore complementarità tra investimenti materiali e immateriali, attuata
- i) migliorando l'efficacia delle azioni del quarto programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico ed aumentando la partecipazione delle piccole e medie imprese ai programmi di R nonché migliorando l'accesso ai relativi risultati, allo scopo di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria comunitaria,
 - ii) creando un terreno propizio alla cooperazione tra le imprese di vari Stati membri nel settore dell'industria e dei servizi, in particolare in materia di ricerca e sviluppo, e agevolando i progetti che comportano la collaborazione con gli istituti di ricerca vicini all'industria,
 - iii) tenendo conto della coesione economica e sociale,
 - iv) incoraggiando l'industria a adottare principi di qualità,
 - v) accelerando il processo di normalizzazione,
 - vi) facilitando lo scambio di esperienze e di informazioni in materia di formazione professionale allo scopo di condurre la formazione professionale a standard quanto più elevati possibile in tutta la Comunità,

- vii) prendendo in maggiore considerazione le esigenze ambientali senza danneggiare la competitività internazionale dell'industria europea,
- viii) perseverando nell'adeguamento strutturale dell'industria europea, cui possono positivamente contribuire i fondi strutturali, segnatamente nel contesto della trasformazione industriale, pur rispettando nel contempo i poteri che il regolamento sui fondi strutturali conferisce agli Stati membri.

III

INVITA LA COMMISSIONE

1. ad ispirarsi, in tutte le iniziative e proposte in materia di politica industriale, ai principi sopraindicati,
2. a tenerne conto nel riferirgli ogni anno, tra l'altro sulla scorta delle informazioni raccolte per la panoramica dell'industria europea, in merito all'evoluzione della competitività dell'industria europea, come richiesto dal Consiglio nelle conclusioni del 22 aprile 1994,
3. a tener conto del potenziale di crescita e di occupazione del settore industriale e dei servizi, così come degli ostacoli al suo concretamento, e a rispecchiare

tali problemi nelle relazioni da elaborare per il Consiglio europeo di Essen,

4. a presentare al Consiglio una relazione sui risultati dei punti di contatto nazionali menzionati nella risoluzione del Consiglio del 10 ottobre 1994,
5. ad esaminare il problema della delocalizzazione e riferire i risultati ai direttori generali dell'industria,
6. a prendere immediatamente i provvedimenti necessari per istituire, in collaborazione con l'industria e le amministrazioni nazionali, una base di dati relativa agli ostacoli incontrati dalle società europee nei paesi terzi,
7. a riferirgli, nella prossima sessione, in merito alle misure varate dalla Commissione in applicazione delle risoluzioni e delle conclusioni adottate dal Consiglio dal 1990 in poi sulle questioni inerenti alla politica industriale,
8. a presentare alla prossima sessione un calendario per l'elaborazione di proposte appropriate che concretizzino le iniziative annunciate dalla Commissione nella sua comunicazione dal titolo «Politica di competitività industriale per l'Unione europea» nei settori degli investimenti «immateriali», della cooperazione industriale, della concorrenza e della modernizzazione del ruolo delle autorità pubbliche.

COMMISSIONE

ECU (*)

5 dicembre 1994

(94/C 343/02)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	39,3882	Dollaro USA	1,21494
Corona danese	7,49312	Dollaro canadese	1,66628
Marco tedesco	1,91535	Yen giapponese	122,065
Dracma greca	295,229	Franco svizzero	1,61623
Peseta spagnola	160,493	Corona norvegese	8,33628
Franco francese	6,57645	Corona svedese	9,10935
Sterlina irlandese	0,792988	Marco finlandese	5,93314
Lira italiana	1966,35	Scellino austriaco	13,4821
Fiorino olandese	2,14485	Corona islandese	83,7091
Scudo portoghese	195,884	Dollaro australiano	1,57375
Sterlina inglese	0,779155	Dollaro neozelandese	1,92633
		Rand sudafricano	4,33216

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) e un fax a risposta automatica (al n. 296 10 97) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**ELENCO DEI DOCUMENTI TRASMESSI DALLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO
NEL PERIODO DAL 21 AL 25. 11. 1994**

(94/C 343/03)

I documenti sono disponibili presso gli uffici di vendita i cui indirizzi figurano in quarta di copertina.

Codice	Numero di catalogo	Titolo	Data di adozione da parte della Commissione	Data di trasmissione al Consiglio	Numero di pagine
COM(94) 384	CB-CO-94-480-IT-C	Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'esecuzione della cooperazione finanziaria e tecnica con i paesi terzi mediterranei e della cooperazione finanziaria relativa a tutti i paesi terzi mediterranei	18. 11. 1994	21. 11. 1994	29
COM(94) 499	CB-CO-94-527-IT-C	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 3610/93 relativo al proseguimento dell'importazione nel Regno Unito di burro neozelandese a condizioni speciali	18. 11. 1994	21. 11. 1994	7
COM(94) 505	CB-CO-94-530-IT-C	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante sospensione temporanea totale o parziale dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti della pesca (1995)	18. 11. 1994	21. 11. 1994	7
COM(94) 506	CB-CO-94-533-IT-C	Proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Repubblica federale di Germania ed il Granducato del Lussemburgo ad applicare una misura di deroga all'articolo 3 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari	18. 11. 1994	21. 11. 1994	6
COM(94) 508	CB-CO-94-536-IT-C	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (*) (*)	18. 11. 1994	21. 11. 1994	19
COM(94) 509	CB-CO-94-535-IT-C	Proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Repubblica federale di Germania a stipulare un accordo con la Repubblica di Polonia contenente disposizioni che derogano agli articoli 2 e 3 della sesta direttiva (77/388/CEE) del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulle cifre d'affari	18. 11. 1994	21. 11. 1994	7
COM(94) 511	CB-CO-94-538-IT-C	Memorandum concernente il bilancio estimativo per le carni congelate destinate alla trasformazione e gli animali vivi da ingrasso (*) Proposta di bilancio estimativo del Consiglio relativo ai giovani bovini maschi di peso pari o inferiore a 300 chilogrammi destinati all'ingrasso per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 (*) Proposta di bilancio estimativo del Consiglio relativo alle carni bovine destinate all'industria di trasformazione per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 (*)	18. 11. 1994	21. 11. 1994	14

Codice	Numero di catalogo	Titolo	Data di adozione da parte della Commissione	Data di trasmissione al Consiglio	Numero di pagine
COM(94) 512	CB-CO-94-539-IT-C	<p>Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate dei codici NC 0201 e 0202 e per i prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91 (primo semestre 1995)</p> <p>Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo all'apertura e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (primo semestre 1995)</p> <p>Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per la carne di bufalo congelata del codice NC 0202 30 90 (primo semestre 1995)</p> <p>Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per i pezzi detti «piccione» della specie bovina, congelati del codice NC 0206 29 91 (primo semestre 1995)</p>	19. 11. 1994	21. 11. 1994	20
COM(94) 530	CB-CO-94-551-IT-C	Parere della Commissione relativo all'emendamento proposto dal Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (*)	21. 11. 1994	21. 11. 1994	4
COM(94) 510	CB-CO-94-546-IT-C	Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni (Nuovo obiettivo n. 4 del Fondo sociale europeo) (*)	16. 11. 1994	22. 11. 1994	13
COM(94) 507	CB-CO-94-534-IT-C	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1907/90 relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova (*)	22. 11. 1994	23. 11. 1994	7
COM(94) 516	CB-CO-94-542-IT-C	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che stabilisce i provvedimenti da adottare nei confronti degli operatori che non rispettano talune disposizioni sulla pesca previste dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia	23. 11. 1994	23. 11. 1994	6
COM(94) 420	CB-CO-94-446-IT-C	Comunicazione della Commissione — Cooperazione nel settore scientifico e tecnologico tra l'Unione europea e, da un lato, gli Stati dell'Europa centrale e orientale e dall'altro i nuovi Stati indipendenti dell'ex Unione sovietica	24. 11. 1994	24. 11. 1994	72
COM(94) 504	CB-CO-94-532-IT-C	Raccomandazione di decisione del Consiglio relativa alla sottoscrizione di taluni protocolli della convenzione alpina (*)	23. 11. 1994	25. 11. 1994	64

Codice	Numero di catalogo	Titolo	Data di adozione da parte della Commissione	Data di trasmissione al Consiglio	Numero di pagine
COM(94) 514	CB-CO-94-541-IT-C	Proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese per il periodo dal 2 ottobre 1994 al 1° ottobre 1996 (*) Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese, per il periodo dal 2 ottobre 1994 al 1° ottobre 1996 (*)	24. 11. 1994	25. 11. 1994	30
COM(94) 533	CB-CO-94-563-IT-C	Relazione al Consiglio europeo sull'applicazione del principio di sussidiarietà (1994) (*)	25. 11. 1994	25. 11. 1994	31

(*) Documento comprendente una scheda di impatto sulle imprese, in particolare le PMI.

(*) Documento che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(*) Testo rilevante ai fini del SEE.

N.B.: I documenti COM sono disponibili in abbonamento globale o tematico e per singoli numeri; in quest'ultimo caso il prezzo è proporzionale al numero di pagine.

Avviso di apertura di un riesame della decisione 94/293/CE della Commissione che accetta gli impegni offerti nell'ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Lituania e della Russia

(94/C 343/04)

La Commissione ha deciso di riesaminare le misure antidumping di cui sopra relative alle importazioni nel Regno Unito di nitrato di ammonio originario della Lituania e della Russia.

Procedimento anteriore

Nel maggio 1994, con la decisione 94/293/CE⁽¹⁾, la Commissione ha accettato gli impegni offerti nell'ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Lituania e della Russia. Si trattava di un caso regionale che interessava solo il mercato del Regno Unito (UK).

Nel giugno 1994, la Commissione ha avviato un nuovo procedimento antidumping relativo alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Lituania e della Russia⁽²⁾, in seguito ad una denuncia presentata dall'Associazione europea produttori di fertilizzanti (EFMA) per conto dell'industria comunitaria.

Prodotto

Il prodotto interessato è il fertilizzante di nitrato di ammonio dei codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90.

Motivi del riesame

Dopo che, con la decisione 94/293/CE, la Commissione aveva accettato gli impegni offerti nell'ambito del procedimento regionale relativo al Regno Unito nel maggio 1994, nel giugno dello stesso anno è stato avviato un nuovo procedimento antidumping a livello comunitario relativo alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Lituania e della Russia.

Qualora nell'ambito del procedimento a livello comunitario l'adozione di misure di protezione si rivelasse necessaria, tali misure si applicherebbero a tutta la Comunità, incluso il Regno Unito. In tal caso, le misure regionali dovrebbero essere abolite, poiché il mercato del Regno Unito non può essere protetto simultaneamente da due misure antidumping distinte relative alle importazioni dello stesso prodotto originario degli stessi paesi.

In tali circostanze, e fatto salvo il risultato dell'inchiesta a livello comunitario, è opportuno riesaminare la decisione 94/293/CE che accetta gli impegni offerti nell'ambito del procedimento regionale, al fine di consentire alle

parti interessate di presentare le proprie argomentazioni sui temi di cui sopra.

Procedimento

Avendo deciso, previa consultazione, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88⁽³⁾, la Commissione ha avviato un'inchiesta a norma dell'articolo 7 del regolamento suddetto.

Le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni per iscritto, in particolare rispondendo al questionario loro inviato e fornendo prove a sostegno. La Commissione sentirà inoltre le parti che ne avranno fatto richiesta al momento di comunicare le loro osservazioni, purché dimostrino di avere interesse all'esito del procedimento.

Termine

Tutte le informazioni relative al caso in esame, le eventuali osservazioni concernenti il riesame o altre questioni pertinenti o le eventuali domande di audizione devono essere inviate per iscritto alla Commissione delle Comunità europee, direzione generale delle Relazioni economiche esterne (divisione I-C-2), 200 Rue de la Loi, B-1049 Bruxelles⁽⁴⁾, dove devono pervenire entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, oppure, per le parti notoriamente interessate, a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la lettera che accompagna il suddetto questionario, se quest'ultima data è posteriore alla precedente. Detta lettera si ritiene ricevuta 7 giorni dopo l'invio.

Le parti che non abbiano ricevuto il questionario possono richiederlo entro due settimane dalla presente pubblicazione. Tutti i questionari così richiesti (o richiesti dopo tale data) dovranno essere inviati, debitamente compilati, all'indirizzo di cui sopra, al più tardi entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

Qualora le informazioni e le osservazioni richieste non dovessero pervenire in forma adeguata entro il termine sopra specificato, le autorità comunitarie possono elaborare conclusioni preliminari o finali in base ai dati disponibili, conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

⁽¹⁾ GU n. L 129 del 21. 5. 1994, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. C 158 del 9. 6. 1994, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽⁴⁾ Telex COMEU B 21877, telefax (32-2) 295 65 05.

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(94/C 343/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Data di approvazione: 16. 3. 1994

Stato membro: Francia

Aiuto n.: N 56/94

Titolo: Aiuti e contributi volontari o obbligatori a favore dell'associazione nazionale interprofessionale per i vini da tavola e per i vini tipici francesi (ANIVIT); progetto d'accordo interprofessionale

Obiettivo: Finanziamento delle misure a favore della concertazione tra produttori e commercianti nel settore dei vini da tavola e dei vini tipici, di una maggiore trasparenza del mercato, nonché della pubblicità e della promozione di tali prodotti

Base giuridica: Projet d'accord national interprofessionnel du 2 décembre 1993 fixant l'assiette de la cotisation interprofessionnelle sur les vins de table français et les vins de pays français et le taux de la cotisation applicable à ces vins

Durata: Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994

Condizioni:

- Non sono tassati i vini importati dagli altri Stati membri e direttamente immessi in consumo in Francia o riesportati
- Non sono tassati i vini da tavola importati dagli altri Stati membri in miscela
- Sono esonerati dalla tassa all'esportazione i vini di base destinati alla trasformazione, indipendentemente dalla loro origine

Data di approvazione: 29. 3. 1994

Stato membro: Spagna

Aiuto n.: NN 20/94

Titolo: Aiuti a favore delle cooperative per l'uso di macchinario agricolo

Obiettivo: Acquisto di macchinario agricolo da parte delle cooperative

Base giuridica: Decreto foral 351/1993 de 22 de noviembre por el que se regulan las cooperativas de utilización de maquinaria agrícola y se aprueban ayudas para las mismas

Intensità dell'aiuto: Fino al 35 % delle spese

Data di approvazione: 30. 3. 1994

Stato membro: Germania (Brandeburgo)

Aiuto n.: N 61/94

Titolo: Misure a favore dell'irrigazione di superfici utilizzate per l'agricoltura o l'orticoltura

Obiettivo: Incoraggiare gli investimenti nel settore dell'irrigazione

Base giuridica: Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung investiver Maßnahmen für die Bewässerung landwirtschaftlich und gärtnerisch genutzter Flächen in Brandenburg

Bilancio:

- 1994: 4 Mio di DM (\pm 2 Mio di ECU)
- 1995: 7 Mio di DM (\pm 3,5 Mio di ECU)
- 1996: 6 Mio di DM (\pm 3 Mio di ECU)
- 1997: 4 Mio di DM (\pm 2 Mio di ECU)

Intensità dell'aiuto: Dal 20 al 45 % dei costi ammissibili, con un massimale per questi ultimi di 450 000 DM (\pm 230 000 ECU) per beneficiario

Durata: Fino al 1997

Condizioni: Poiché riguarda soltanto i lavori di irrigazione nelle aziende agricole, l'aiuto deve essere esaminato nel quadro del regolamento (CEE) n. 2328/91 ed in base ad esso è oggetto di un esame separato

Data di approvazione: 6. 4. 1994

Stato membro: Germania (Baviera)

Aiuto n.: N 697/93

Titolo: Aiuto a favore di misure forestali in agricoltura (modifica di una disposizione esistente)

Obiettivo: Tutelare la foresta, creare e mantenere con metodi naturali nuove popolazioni forestali adeguate al sito, diversificate e produttive

Base giuridica: Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen im Rahmen eines waldbaulichen Förderungsprogramms vom 10. März 1993

Bilancio:

- 1993: 29 Mio di DM (\pm 14,5 Mio di ECU)
- 1994: 29 Mio di DM (\pm 14,5 Mio di ECU)

Intensità dell'aiuto: Fino all'80 % dei costi ammissibili

Durata: Indeterminata

Data di approvazione: 6. 4. 1994

Stato membro: Belgio (Fiandre)

Aiuto n.: N 779/93

Titolo: Aiuto per la lavorazione dei sottoprodotti di macellazione — NV Van Hoop

Obiettivo: Aiuto previsto per adeguare gli edifici, migliorare le rese e ridurre l'inquinamento

Base giuridica: Ministerieel besluit

Bilancio: 32 852 ECU

Intensità dell'aiuto: 2,34 %

Durata: Aiuto specifico

Data di approvazione: 6. 4. 1994

Stato membro: Belgio (Fiandre)

Aiuto n.: N 780/93

Titolo: Aiuto regionale per la lavorazione delle carni — NV Michielsen

Obiettivo: Aiuto regionale relativo a lavori di trasformazione ed all'acquisto di diversi macchinari per la produzione

Base giuridica: Ministerieel besluit

Bilancio: 59 461 ECU

Intensità dell'aiuto: 3,24 %

Durata: Aiuto specifico

Data di approvazione: 6. 4. 1994

Stato membro: Belgio (Fiandre)

Aiuto n.: N 781/93

Titolo: Aiuto per la lavorazione del pollame — NV Weyn

Obiettivo: Aiuto regionale per investimenti nel settore dell'automazione dei processi produttivi e per l'acquisto di diversi macchinari

Base giuridica: Ministerieel besluit

Bilancio: 58 568 ECU

Intensità dell'aiuto: 7,5 %

Durata: Aiuto specifico

Data di approvazione: 6. 4. 1994

Stato membro: Belgio (Fiandre)

Aiuto n.: N 782/93

Titolo: Aiuto nel settore degli ortofrutticoli — NV Jurco

Obiettivo: Aiuto regionale per investimenti destinati alla costruzione di locali di maturazione

Base giuridica: Ministerieel besluit

Bilancio: 47 619 ECU

Intensità dell'aiuto: 3 %

Durata: Aiuto specifico

Data di approvazione: 7. 4. 1994

Stato membro: Italia (Trento)

Aiuto n.: N 534/93

Titolo: Legge provinciale n. 14/92 concernente provvedimenti a favore dell'agricoltura di montagna — Disposizioni d'applicazione delle misure diverse da quelle previste agli articoli 8, 14, 15 e 25

Obiettivo: Realizzare misure relative alla tutela dell'ambiente, effettuare investimenti a livello di produzione primaria e favorire l'agriturismo

Base giuridica: Legge provinciale n. 14/92

Bilancio: Indeterminato

Intensità dell'aiuto: Varia in funzione della misura in questione

Durata: Varia in funzione della misura in questione

Condizioni: Le misure previste agli articoli 16 e 43 della legge provinciale n. 14/92 rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2328/91 e in base ad esso saranno oggetto di un esame separato. Qualora taluni aspetti della misura di cui all'articolo 43 non dovessero rientrare in tale ambito e le autorità italiane intendano attuarli come aiuti di Stato, la Commissione chiede che vengano notificati conformemente all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato

Quanto alle misure stabilite all'articolo 13 della legge provinciale n. 14/92, la Commissione ha tenuto conto dell'impegno assunto dalle autorità italiane di ridurre al 40 % delle spese ammissibili le aliquote previste dagli aiuti a favore dell'acquisto di riproduttori maschi di razza pura iscritti nei registri genealogici e al 75 % delle spese ammissibili quelle degli altri aiuti di cui all'articolo 13

Data di approvazione: 7. 4. 1994

Stato membro: Germania (Brandeburgo)

Aiuto n.: N 545/93

Titolo: Incoraggiare la tutela dei vivai e del paesaggio tipico

Obiettivo: Incoraggiare la tutela dei vivai

Base giuridica: Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Landschaftspflege und der Erhaltung der Teichlandschaften im Land Brandenburg

Bilancio: 1 Mio di DM (\pm 0,5 Mio di ECU) all'anno per il periodo 1994-1998

Intensità dell'aiuto: Tetto di 500 DM (\pm 250 ECU) per ettaro e per anno

Durata: 1994-1998

Data di approvazione: 7. 4. 1994

Stato membro: Germania (Sassonia)

Aiuto n.: N 119/94

Titolo: Misure per la tutela della razza suina «Deutsches Sattelschwein»

Obiettivo: Per motivi genetici, zootecnici e culturali, incoraggiare la tutela della razza in questione

Base giuridica: Richtlinie für die Gewährung von Prämien für die Zucht des Deutschen Sattelschweins

Bilancio: 1994-1997: 6 000 DM (\pm 3 000 ECU) all'anno

Intensità dell'aiuto:

— 200 DM (\pm 100 ECU) per riproduttore maschio e per anno

— 200 DM (\pm 100 ECU) per figliata e per anno

Durata: 1994-1997

Data di approvazione: 13. 4. 1994

Stato membro: Danimarca

Aiuto n.: N 117/94⁽¹⁾

Titolo: Aiuti a favore dei giovani agricoltori

Obiettivo: Permettere la concessione di aiuti a favore dei giovani agricoltori, anche qualora i beneficiari appartengano ad una associazione

Base giuridica: Lovforslag nr. L 172 (19 januar 1994)

⁽¹⁾ Caso che rientra interamente nel quadro del regolamento (CEE) n. 2328/91 e che in base ad esso è oggetto di un esame separato

Data di approvazione: 18. 5. 1994

Stato membro: Germania (Renania-Palatinato)

Aiuto n.: N 614/93

Titolo: Aiuto a favore di misure forestali in agricoltura

Obiettivo: Tutelare la foresta, creare e mantenere con metodi naturali nuove popolazioni forestali adeguate al sito, diversificate e produttive

Bilancio:

— 1994: 37,69 Mio di DM (\pm 18 Mio di ECU)

— 1995: 37,82 Mio di DM (\pm 18 Mio di ECU)

Intensità dell'aiuto: Tetto dell'85 % dei costi ammissibili per le misure relative agli investimenti; tetto di 1 200 DM/ha (\pm 600 ECU) per la conversione degli arativi/prativi in superfici boschive

Durata: Indeterminata

Data di approvazione: 1. 6. 1994

Stato membro: Regno Unito

Aiuto n.: NN 36/94

Titolo: Aiuto a favore della promozione di tre latterie sociali che sostituiscono gli Scottish Milk Marketing Boards

Obiettivo: Coprire i costi di promozione per tre latterie sociali istituite nel quadro della liberalizzazione del mercato del latte nel Regno Unito

Base giuridica: Legislation establishing the Milk Marketing Boards

Bilancio: 145 750 UKL (\pm 195 000 ECU)

Intensità dell'aiuto: 100 % delle spese ammissibili

Durata: 1993-1994

Condizioni: La Commissione si riserva di riesaminare gli aiuti all'avviamento delle associazioni di produttori e delle loro unioni quando procederà, in virtù dell'articolo 93, paragrafo 1 del trattato CE, all'esame orizzontale degli aiuti di questo tipo esistenti negli Stati membri

Data di approvazione: 7. 6. 1994

Stato membro: Germania (Sassonia)

Aiuto n.: N 113/94 e N 121/94

Titolo: Misure a favore del settore dell'allevamento ovino e caprino

Obiettivo:

— Incoraggiare la partecipazione a mostre zootecniche

— Incoraggiare la conservazione di riproduttori maschi di razza pura iscritti nei registri genealogici

Base giuridica:

— Richtlinie zur Förderung der Durchführung von Nachzuchtbewertungen bei Schafböcken (N 113/94)

— Richtlinie zur Förderung der privaten Bockhaltung bei Milchschaafen und Ziegen (N 121/94)

Bilancio: 540 000 DM (\pm 270 000 ECU) all'anno

Intensità dell'aiuto:

— 200 DM (\pm 100 ECU) per discendenza presentata a mostre zootecniche (N 113/94)

— 200 DM (\pm 100 ECU) per riproduttore maschio e per anno (N 121/94)

Durata: Indeterminata

Data di approvazione: 14. 6. 1994

Stato membro: Germania (Brandeburgo)

Aiuto n.: N 615/93

Titolo: Misure a favore della riduzione dell'inquinamento in agricoltura. Aiuti a favore di investimenti per la

tutela dell'ambiente; superamento dei massimali per taluni aiuti cofinanziati da FEAOG e autorità tedesche

Obiettivo: Incoraggiare gli investimenti intesi a tutelare e migliorare l'ambiente

Base giuridica: Richtlinien für die Gewährung von Zuwendungen zur Verminderung von Umweltbelastungen in der Landwirtschaft

Bilancio: Indeterminato

Intensità dell'aiuto: Varia in funzione del tipo d'investimento ammissibile

Durata: 1994-1996

Condizioni: Fatto salvo l'esame nel quadro degli articoli 92 e 93 del trattato per il superamento dei massimali di taluni aiuti cofinanziati a norma del regolamento (CEE) n. 2328/91, la Commissione ha già espresso nella decisione n. C(94) 232 del 16 marzo 1994 un parere favorevole nel quadro di detto regolamento

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. IV/M.522 — Scandinavian Project)

(94/C 343/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 28 novembre 1994 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (*). I terzi sufficientemente interessati potranno ottenere una copia della decisione facendone richiesta scritta al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Bruxelles
Telefax: (32-2) 296 43 01

(*) GU n. L 395 del 30. 12. 1989; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari dei paesi in via di sviluppo [prorogato, per il 1994 dal regolamento (CE) n. 3668/93]

(94/C 343/07)

Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3831/90 ⁽¹⁾, prorogato, per il 1994 dal regolamento (CE) n. 3668/93 ⁽²⁾, la Commissione comunica che i massimali tariffari comunitari seguenti, applicabili per il periodo 1 luglio 1994-31 dicembre 1994, sono stati raggiunti:

Numero d'ordine	Designazione delle merci	Origine	Importo del massimale (ECU)
10.0458	Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie — Policloruro di vinile, non miscelato con altre sostanze — non plastificato — plastificato	Messico	2 756 500
10.0752	Vetro tirato o soffiato	Cina	745 500
10.0770	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Brasile	1 654 000
10.1090	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco, escluse lampade dei tipi utilizzati per proiettori	Cina	984 000
10.1100	Cristalli piezoelettrici montati	Malaysia	1 563 000

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 22.

Gara permanente: regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari

(94/C 343/08)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 55 del 1° marzo 1988, pagina 31)

Gara n. 150

Data della decisione della Commissione: 25 novembre 1994

(ECU/100 kg)

Formula			A/C—D		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo	Burro \geq 82 %	Nello stato in cui si trova	121	124	—	125
		Concentrato	109	114	109	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	181		181	
		Concentrato	193		193	
Importo massimo dell'aiuto	Burro \geq 82 %		121	118	—	118
	Burro < 82 %		117	114	—	—
	Burro concentrato		153	150	153	150
	Crema		—	—	51	—
Cauzione di trasformazione	Burro		134	—	—	—
	Burro concentrato		170	—	170	—
	Crema		—	—	57	—

**Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo
(prodotti lattiero-caseari)**

(94/C 343/09)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre 1982, pagina 43)

(ECU/100 kg)

Gara permanente	Gara n.	Data della decisione della Commissione	Prezzo massimo d'acquisto
Regolamento (CEE) n. 1589/87 della Commissione, del 5 giugno 1987, relativo all'acquisto di burro, mediante gara, da parte degli organismi di intervento (GU n. L 146 del 6. 6. 1987, pag. 27)	171	25. 11. 1994	244,62

(ECU/100 kg)

Gara permanente	Gara n.	Data della decisione della Commissione	Importo massimo dell'aiuto	Cauzione di destinazione
Regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità (GU n. L 45 del 21. 2. 1990, pag. 8)	110	25. 11. 1994	175	207

(ECU/100 kg)

Gara permanente	Gara n.	Data della decisione della Commissione	Prezzo minimo di vendita	Cauzione di destinazione
Regolamento (CEE) n. 3398/91 della Commissione, del 20 novembre 1991, relativo alla vendita mediante gara di latte scremato in polvere destinato alla fabbricazione di alimenti composti e recante modificazione del regolamento (CEE) n. 569/88 (GU n. L 320 del 22. 11. 1991, pag. 16)	65	25. 11. 1994	171,30	40

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle Canarie e della Guiana francese, a causa del carattere ultraperiferico di questi territori

(94/C 343/10)

COM(94) 473 def. — 94/0255(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 7 novembre 1994)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando le difficoltà in cui versa il settore della pesca nell'Unione europea, acute in particolare dai costi del trasporto dei prodotti alieutici ai mercati a causa della lontananza e dell'isolamento delle regioni ultraperiferiche;

considerando che il Consiglio, con decisioni 89/687/CEE⁽¹⁾, 91/314/CEE⁽²⁾ e 91/315/CEE⁽³⁾, ha istituito programmi di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità rispettivamente dei dipartimenti francesi d'oltremare (Poseidom), delle isole Canarie (Poseican), nonché di Madera e delle Azzorre (Poseima), i quali si inquadrano nella politica comunitaria a favore delle regioni ultraperiferiche e definiscono le linee generali delle soluzioni da applicare per tener conto delle peculiarità di tali regioni e dei condizionamenti che ne ipotizzano lo sviluppo;

considerando il successo di azioni analoghe già attuate;

considerando che dette regioni sono caratterizzate da problemi di sviluppo specifici, tra cui i costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti a causa della posizione ultraperiferica delle regioni medesime; che, per mantenere la competitività di taluni prodotti della pesca rispetto ad altre regioni della Comunità, quest'ultima ha adottato, nel settore alieutico, misure in-

tese a compensare per il 1992 e il 1993 i costi supplementari che gravano sulla trasformazione del tonno nelle Azzorre e a Madera, sulla produzione e il congelamento del tonno nonché sul congelamento e la trasformazione delle sardine nelle isole Canarie; che tali azioni sono state portate avanti, nel 1994, con l'adozione del regolamento (CE) n. 1503/94 del Consiglio⁽⁴⁾; che si è ravvisata la necessità di prevedere, a decorrere dal 1995, un regime di compensazione dei costi supplementari in materia di trasformazione e commercializzazione dei prodotti in causa; che occorre pertanto adottare misure per il mantenimento delle azioni sopra citate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È istituito un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle Canarie e della Guiana francese, a causa del carattere ultraperiferico di questi territori.

Articolo 2

1. Per quanto riguarda le Azzorre e Madera, il regime di cui all'articolo 1 consiste nel versamento di 155 ECU/t per una quantità massima di 15 000 t di tonno all'anno consegnate all'industria locale, in ragione di 10 000 t per le Azzorre e 5 000 t per Madera.

2. Per quanto riguarda le Canarie, il regime di cui all'articolo 1 consiste nel versamento di 125 ECU/t per il tonno destinato alla commercializzazione allo stato fresco (nei limiti di una quantità massima di 10 400 t all'anno), di 45 ECU/t per il tonno congelato (nei limiti di una quantità massima di 3 500 t all'anno), di 85 ECU/t per le sardine destinate alla conservazione (nei limiti di una quantità massima di 10 500 t all'anno) e di 45 ECU/t per le sardine e gli sgombri destinati al congelamento (nei limiti di una quantità massima di 7 000 t all'anno).

⁽¹⁾ GU n. L 399 del 30. 12. 1989, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 162 del 30. 6. 1994, pag. 8.

3. Per quanto riguarda il dipartimento francese della Guiana, il regime di cui all'articolo 1 consiste nel versamento di 865 ECU/t per i gamberetti prodotti dalla pesca industriale (nei limiti di una quantità massima di 3 500 t all'anno) e nel versamento di 930 ECU/t per i gamberetti prodotti dalla pesca artigianale (nei limiti di una quantità massima di 500 t all'anno).

Articolo 3

Le modalità di applicazione del presente regolamento vengono stabilite secondo la procedura descritta all'articolo 32 del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾.

Articolo 4

Le misure previste dal presente regolamento costituiscono interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n.

⁽¹⁾ GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽²⁾. Esse sono finanziate dal FEAOG, sezione garanzia.

Articolo 5

Ogni tre anni e per la prima volta il 1° gennaio 1998, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione delle misure previste dal presente regolamento, eventualmente corredata di proposte circa gli adeguamenti che si rivelassero necessari per il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 1.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽²⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Stipulazione di un contratto per un centro mobile d'informazioni per la rappresentanza della
Comunità europea nel Regno Unito

Procedura aperta

(94/C 343/11)

1. **Ente appaltante:** Rappresentanza della Commissione europea nel Regno Unito, 8 Storey's Gate, UK-Londra SW1P 3AT.
Tel. (071 973 19 92. Telefax (071) 973 19 10.
2. **Categoria del servizio e descrizione:** Categoria 27. Invito a presentare offerta. Stipulazione di un contratto per un centro mobile d'informazione da impiegare principalmente nel Regno Unito per almeno 30 settimane all'anno per il supporto ad una campagna d'informazione decentralizzata prevista dalla rappresentanza del Regno Unito come parte della propria politica di sviluppo della rete nazionale dei punti d'informazione, comprendente le biblioteche, le scuole, le piccole imprese e altro. Il programma sarà diretto da un agente per conto della rappresentanza del Regno Unito. Ciascuna manifestazione prevista dal programma avrà una durata minima di un giorno fino a un massimo di 3 settimane. In casi eccezionali, il centro mobile d'informazione potrà essere trasferito in altre località dei paesi dell'Unione europea per un periodo di alcune settimane alla volta. Il veicolo dovrà essere tipo 'container' e dovrà disporre di uno spazio adibito a seminari/esposizioni dove potranno essere esposti dei manifesti e volantini. Questo spazio sarà fornito di attrezzature comprendenti un videoregistratore VHS e uno schermo, una console per computer e una fotocopiatrice.
3. **Luogo di consegna:** Le attività avranno luogo principalmente nel Regno Unito.
- 4.
5. **Indicazione se i candidati possono concorrere per una parte dei servizi richiesti:** Non è ammesso il subappalto.
- 6.
7. **Durata del contratto o termine ultimo per il completamento del servizio:** 3 anni con una possibilità di proroga di due anni.
8. a) **Richiesta dei documenti:** Sig. Geoffrey Martin, Commissione europea, 8 Storey's Gate, UK-Londra SW1P 3AT, tel (071) 973 19 92, telefax (071) 973 19 10.
La busta porterà la dicitura «Concerning tender No LON 65/94».
- b) **Termine ultimo per la richiesta dei documenti:** 3. 1. 1995.
9. a) **Termine ultimo per la ricezione delle offerte:** 17. 1. 1995.
b) **Indirizzo:** Sig. Geoffrey Martin, Commissione europea, 8 Storey's Gate, UK-Londra SW1P 3AT.
c) **Lingua:** 1 lingua ufficiale delle Comunità europee.
10. **Persone autorizzate all'apertura delle offerte:** Funzionari della Commissione delle Comunità europee.
- 11.
12. **Finanziamento e pagamento:** Pagamenti trimestrali su presentazione di una fattura.
- 13.
14. **Criteri di selezione:** I candidati dovranno presentare i seguenti documenti:
 - nome, indirizzo, numeri di telefono e telefax;
 - partita IVA;
 - una copia dello statuto della società e un elenco dei funzionari esecutivi e la loro funzione nell'organizzazione;
 - una copia dei conti di gestione degli ultimi 2 anni finanziari;
 - una descrizione delle risorse umane e dell'attrezzatura tecnica disponibile;
 - un elenco di referenze per contratti simili realizzati negli ultimi tre anni.
15. **Validità delle offerte:** 6 mesi dal termine ultimo per la ricezione delle offerte.
16. **Criteri per l'aggiudicazione del contratto:**
 - i) l'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - ii) qualità del materiale proposto;
 - iii) prezzo.
- 17.
18. **Data d'invio dell'avviso:** 25. 11. 1994.
19. **Data di ricezione dell'avviso all'UPUCE:** 25. 11. 1994.

Attrezzature informatiche

Richiesta di manifestazioni d'interesse

(94/C 343/12)

1. **Ente appaltante:** Dott. D. J. Harris, Head of Systems Development and Operations, Fondazione europea per la formazione professionale, unità «servizi e sviluppo informatici», Villa Gualino, viale Settimio Severo 63, I-10133 Torino (TO).

Tel. provvisorio (32-2) 212 04 38. Telefax provvisorio (39-11) 660 35 35.

2. **Condizioni generali:** Le persone interessate a presentare la loro candidatura per l'iscrizione in un elenco sono invitate a farlo, conformemente alle disposizioni del presente avviso.

La fondazione iscriverà nell'elenco le candidature soddisfacenti i criteri descritti al punto 7 qui di seguito.

Per ciascun contratto specifico relativo al settore descritto al punto 3, l'ente appaltante trasmetterà il capitolato d'appalto e l'invito a concorrere a tutti i candidati che figurano sull'elenco o ad alcuni tra loro scelti sulla base dei criteri di preselezione propri al contratto in questione.

L'elenco che deriverà dal presente avviso sarà utilizzato solamente per i contratti di importo stimato inferiore alle soglie delle direttive relative ai «contratti pubblici».

3. **Tipi di contratti:** Questo elenco potrà essere utilizzato per dei contratti relativi alla fornitura di attrezzature informatiche: personal computer, server, periferiche e software di base (applicazioni per microelaboratori e sistemi di gestione), nonché le forniture, pezzi di ricambio e servizi annessi.

4. **Luogo di esecuzione dei servizi e consegna delle forniture:** Le forniture verranno consegnate e i servizi annessi prestati a Torino (Italia).

5. **Termine ultimo di validità dell'elenco:** L'elenco derivato dalla richiesta di manifestazioni d'interesse sarà valido tre anni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale.

L'elenco rimarrà aperto e le candidature saranno esaminate permanentemente.

6. Invio delle candidature

- a) Le candidature dovranno essere inviate all'indirizzo di cui al punto 1.

I primi inviti a concorrere per contratti specifici potranno essere inviati a partire dal 15° giorno dalla pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

La busta recherà la dicitura: «Appel à manifestation d'intérêt ETF/CI/INFORM/1/94».

- b) Le candidature, comprendenti l'insieme delle informazioni, formalità e documenti indicati al punto 7, dovranno essere trasmesse in duplice copia a mezzo raccomandata o consegnate presso l'ente appaltante.

7. **Condizioni specifiche:** Il potenziale fornitore presenterà un elenco dei principali prodotti che intende offrire e i servizi associati.

Il potenziale fornitore proverà:

- di aver fornito i principali prodotti per almeno 5 anni,
- di essere in possesso di una garanzia completa e un'assistenza adeguata a questi prodotti,
- di poter sottoscrivere un accordo di manutenzione per i prodotti richiesti,
- di fornire delle informazioni regolari sulle possibilità d'incremento dei prodotti e servizi richiesti,
- di essere in grado di consegnare i principali prodotti che egli propone e che ha a disposizione entro 28 giorni dalla ricezione del buono d'ordine o del contratto firmato, salvo casi di forza maggiore.

Ciascun candidato proverà la propria iscrizione al registro professionale o commerciale secondo le condizioni previste dalla legislazione dello Stato membro di residenza.

Il potenziale fornitore indicherà se soddisfa o meno le seguenti condizioni, che potranno essere utilizzate come criteri di preselezione propri a dei contratti particolari, sebbene non comportino l'esclusione dall'elenco in caso di non conformità:

- essere rappresentato in modo permanente nella regione di Torino (entro un raggio di 150 km massimo dalla città),
- possibilità di comunicazione tramite posta elettronica,
- supporto «hotline»,
- sistema che permetta di seguire una richiesta di servizi a distanza mediante l'accesso da parte dell'utilizzatore ad una base dati,
- conformità dell'organizzazione agli standard di servizio ISO 9002.